



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.4.2010  
COM(2010)166 definitivo

2010/0090 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto costituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Il divieto di restituzione dei dazi doganali è disciplinato dall'articolo 15 del protocollo n. 3 dell'accordo di associazione CE-OLP. Il paragrafo 7 di tale articolo prevede per la Cisgiordania e la Striscia di Gaza un periodo transitorio, prima della piena applicazione del divieto, durante il quale questo partner ha la possibilità di accordare ai suoi esportatori/operatori economici la restituzione dei dazi.

Tale periodo transitorio è scaduto il 31 dicembre 2009. L'articolo 15, paragrafo 7, prevede tuttavia la possibilità di estenderne l'applicazione di comune accordo.

L'OLP ha espresso per iscritto la richiesta di prorogare la restituzione dei dazi e rivedere le aliquote applicabili agli oneri doganali.

A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3, le disposizioni del protocollo possono essere modificate da una decisione del Comitato misto.

Il testo della decisione sostituirà le disposizioni vigenti contenute nell'articolo 15, paragrafo 7.

Esso include, da una parte, la modifica della validità della disposizione sulla restituzione dei dazi doganali e, dall'altra, la revisione dell'aliquota applicabile agli oneri doganali da prelevare.

Per garantire agli operatori economici chiarezza, previsioni economiche a lungo termine e certezza del diritto, le parti contraenti dell'accordo hanno concordato di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Le aliquote applicabili in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza dovranno inoltre essere rivedute in funzione delle aliquote attualmente applicate nell'UE.

In attesa dell'adozione formale della presente decisione, i servizi della Commissione europea e le autorità competenti della Cisgiordania e della striscia di Gaza, in uno scambio di corrispondenza, hanno concordato che il contenuto di questo testo si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2010.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito del gruppo di lavoro paneuromediterraneo e del comitato del codice doganale (sezione origine).

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Una valutazione dell'impatto non è necessaria in quanto le modifiche proposte sono puramente tecniche e non incidono sulla sostanza dell'attuale protocollo sull'origine.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Data la natura delle modifiche da apportare all'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3, e per motivi di certezza del diritto, è opportuno che il paragrafo sia sostituito integralmente.

La disposizione modificata sulla restituzione dei dazi doganali si applicherà retroattivamente dal 1° gennaio 2010.

La base giuridica per la modifica di questa disposizione è esposta nell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

### **5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

La proposta non contiene clausole di riesame, revisione o caducità.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto costituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3<sup>1</sup> dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in appresso "l'accordo", modificato dalla decisione n. 1/2009 del Comitato misto EC-OLP, del 24 giugno 2009<sup>2</sup>, riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa.
- (2) L'articolo 15 del protocollo n. 3 prevede il divieto generale di restituzione o esenzione per i dazi doganali applicabili a tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari. Il paragrafo 7 di detto articolo, tuttavia, prevede che, a determinate condizioni, la restituzione o l'esenzione possono essere applicate fino al 31 dicembre 2009.
- (3) Per garantire agli operatori economici chiarezza, previsioni economiche a lungo termine e certezza del diritto, le parti contraenti dell'accordo hanno concordato di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- (4) Le aliquote applicabili in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza dovranno inoltre essere rivedute in funzione delle aliquote attualmente applicate nell'UE.

---

<sup>1</sup> GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 298 del 13.11.2009, pag. 1.

- (5) A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3, le disposizioni del protocollo possono essere modificate da una decisione del Comitato misto costituito dall'accordo.
- (6) È pertanto opportuno che l'Unione europea prenda posizione in seno al Comitato misto come indicato nell'allegato progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto costituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di prorogare l'applicazione della disposizione relativa alla restituzione dei dazi doganali o all'esenzione da questi ultimi, deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto allegato alla presente decisione.

#### Articolo 2

La decisione del Comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il presidente*

Proposta di

**DECISIONE  
N.**

**DEL COMITATO MISTO CE-PLO**

del [...]

**che modifica l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

Il Comitato misto,

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n.3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in appresso "l'accordo", consente, a determinate condizioni, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente fino al 31 dicembre 2009.
- (2) Per garantire agli operatori economici chiarezza, previsioni economiche a lungo termine e certezza del diritto, le parti contraenti dell'accordo hanno concordato di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- (3) Le aliquote applicabili in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza dovranno inoltre essere rivedute in funzione delle aliquote attualmente applicate nell'UE.
- (4) Il protocollo n. 3 dell'accordo deve quindi essere modificato di conseguenza.
- (5) Dato che il periodo di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, scade il 31 dicembre 2009, la presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010,

DECIDE:

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:

"7. In deroga al paragrafo 1, la Cisgiordania e la striscia di Gaza possono applicare, eccetto per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

- a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 4% per i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Cisgiordania e nella striscia di Gaza;
- b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota dell'8% per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Cisgiordania e nella striscia di Gaza.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2012 e possono essere rivedute di comune accordo.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Fatto a

*Per il Comitato misto  
Il presidente*